



CONSORZIO  
LIDO DEI PINI - LUPETTA  
Via delle Azalee, 1 - Ardea (RM) CAP 00040

All'attenzione del:

⇒ PRESIDENTE L.R.P.T.

⇒ PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

E, p. c.

al COMUNE di ARDEA  
in persona del Sindaco pro tempore

Loro Sedi

ISTANZA DI ACCESSO FORMALE

*nell'interesse delle signore e dei signori:*

GALLUZZI Roberta  
GIROMOTTI Rossana  
IUCULANO Nicoletta  
LONGO Letizia  
MASTRILLI Marcella  
PEPERONI Eliana  
ROBERTI Silvia  
MAURO BORDI

CAPODICASA Carmelo  
DIONISI Stefano  
GIROMOTTI Giuliano  
GIUNCATO Roberto  
LONGO Giovanni  
ROSSI Riccardo  
STORONI Benito  
TEATINI Pietro

ZOBOLI Emiliano

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Prot. Licante all'ordine  
Delle Pagine all'ordine  
Verballeg  
27/2/2016*

in proprio, avente per oggetto la copia/estrazione dei seguenti atti e documenti:

- atto costitutivo  
(deliberazione del Consiglio comunale di Pomezia n. 84 del 30.12.1955);
- statuto (1955) nel testo approvato con delibera di C.C. n. 84 del 1955;
- deliberazione dell'Assemblea generale recante modifiche allo statuto (25.10.1986);
- statuto (1986) nel testo approvato con delibera del 25.10.1986;
- verbale di adunanza dell'Assemblea generale del 30 gennaio 2016 e documentazione inerente al deliberando iscritto al numero 2 dell'ordine del giorno della riunione assembleare;
- bilancio di esercizio al 31.12.2014 corredato delle relazioni, nei testi approvati dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea ed uniti ai relativi verbali di deliberazione;
- bilancio di previsione 2 anni finanziari 2015 e 2016, corredato di relazioni, piani e stati di riparto dei contributi, nei testi approvati dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea, ed uniti ai relativi verbali di deliberazione.

I richiedenti

riguardo al punto 2 all'ordine del giorno della riunione dell'Assemblea generale del 30 gennaio 2016 (convocata con nota n. 810 del 10/12/2015), relativamente all'ambito e alla portata del deliberando posto in votazione:

visto

che, nella parte recante «*Approvazione del Progetto di Riqualificazione del Territorio*», la formulazione del secondo punto all'ordine del giorno non comprende i documenti afferenti al contenuto della decisione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea;

ritenuto

che la mancata indicazione degli elaborati e delle scritture di riferimento non consenta al verbalizzante di annoverare i detti supporti testuali nell'elenco dei documenti di seduta;

che l'acclusione degli stessi riferimenti alla documentazione giustificativa da allegare al verbale sia necessaria o opportuna, consentendo l'apprezzamento della deliberazione assembleare sotto un duplice profilo concernente la validità e l'efficacia dell'atto collegiale;

considerato

che, da un lato, all'erronea dilatazione delle finalità dell'azione consortile consegue l'aggravamento dell'obbligazione contributiva a carico del proprietario, e, dall'altro, l'inasprimento degli oneri finanziari legati allo svolgimento di attività non obbligatorie per il consorzio, idonee ad incidere la sfera giuridica dei consorziati, si appalesa lesivo degli interessi patrimoniali dei richiedenti;

che, qualora l'intervento riqualificativo della rete viaria servente il comprensorio consorziale involge la costruzione di opere e l'esecuzione di lavori su strade e aree pubbliche comunali (nota n. 48240 del 19/11/2014), gli istanti, quali proprietari di beni immobili entro il perimetro del consorzio, tenuti secondo l'ordinamento interno al finanziamento della spesa consortile, hanno a maggior ragione interesse a sindacare la legittimità della pretesa contributiva derivante dalla decisione assembleare e, in base ad essa, dagli atti e dalle determinazioni successive, connesse o conseguenti che potrebbero essere assunte dagli uffici deliberanti del consorzio, vagliandone la conformità alle norme di legge e regolamentari;

che, con nota n. 163 del 2/2/2016, l'Ufficio Consorziale rappresentava l'intervenuta approvazione, a maggioranza, del deliberando di cui al punto 2 dell'o.d.g. precitato.

Ciò premesso, l'interesse conoscitivo sotteso all'esercizio del diritto di accesso si appunta, innanzi tutto, sul contenuto sostanziale del deliberando con riferimento all'oggetto e alle modalità di finanziamento dell'intervento "riqualificativo" (in senso amplissimo e atecnico), posto che, a mente dell'art. 45, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. n. 251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n. 284), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n.

214 (n.1.T), a modesto avviso degli scriventi, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria non può ritenersi obbligatoria per il privato (già titolare del permesso di costruire – oppure (già) destinatario di altro atto abilitativo (n.2.T) –, soprattutto quando l'intervento di nuova costruzione si colloca in aree sufficientemente urbanizzate (a.4.B) (a.5.T) e non assoggettabili o non da assoggettare a riqualificazione o ristrutturazione urbana (n.6.Lg).

In mancanza di un'effettiva connessione (collegamento funzionale) tra le opere di urbanizzazione da realizzare e la trasformazione urbanistica delle aree, come nel caso in cui le stesse opere sono volte a risolvere criticità già esistenti (a.7.C), è necessario considerare il carattere gratuito delle medesime e il conseguente difetto del carattere sinallagmatico dell'impegno da assumere, ponendosi nella prospettiva che sia il Comune a dover realizzare direttamente le dotazioni territoriali necessarie all'urbanizzazione del comprensorio.

La realizzazione di tali opere – la cui individuazione passa da un'elencazione considerata tassativa dalla giurisprudenza – è stata inscindibilmente correlata all'esercizio dell'attività edilizia fin dalla legge urbanistica fondamentale (legge 17 agosto 1942, n. 1150). Pertanto, auspicato il riconoscimento della necessaria strumentalità dell'ostensione rispetto alla cura e alla difesa degli interessi giuridici dei richiedenti, nelle questioni da devolvere va annoverata, tra l'altro, l'effettiva consistenza delle opere di urbanizzazione che l'intervento comporta di realizzare in ragione del contesto urbanistico in cui si inserisce, soprattutto quando l'insieme delle lavorazioni concerne anche strade private, dovendosi in tal caso operare necessariamente la ricognizione della normativa regionale relativa agli strumenti attuativi (n.8.Lt) e della risalente normativa statale in materia; rispetto a tale esigenza, il punto 2 del ridetto ordine del giorno appare formulato e non è dato comprendere quanto consapevolmente, in modo del tutto incongruo.

Sotto un altro profilo, per quanto concerne gli scopi istituzionali del consorzio e i presupposti dell'obbligazione contributiva a carico dell'associato disciplinati dalla legge, l'interesse conoscitivo degli istanti concerne ovviamente anche l'atto autoritativo che, nel 1955, portò a compimento il procedimento di costituzione dell'ente di gestione (g.9.C), approvandone lo statuto originario.

Da tale angolo prospettico, le innovazioni apportate nel 1986, potendo bene essere fonte di prescrizioni che colpiscono indistintamente e in maniera indifferenziata l'interesse dei consorziati, possono rivelarsi inoltre idonee ad incidere l'interesse dei richiedenti mediante la deliberazione assembleare *de qua*, una volta apprezzatane la natura di atto applicativo. Di qui, la necessità di considerare l'iter procedurale effettivamente seguito nel 1986 con riferimento sia all'atto autoritativo che al controllo tutorio (n.10.Lc), previa ricognizione degli scopi associativi conferenti rispetto al contenuto sostanziale di interesse.

Per quanto concerne, infine, l'assetto organizzativo del consorzio e la differenziazione delle funzioni degli uffici deliberanti (n.11.l), il collegamento tra l'oggetto dell'istanza di accesso – specificamente il verbale del 30 gennaio 2016 con i documenti di seduta allegati – e l'interesse giuridico degli istanti, è vivificato dalla necessità di considerare il contenuto della deliberazione assembleare in rela-

